

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE

(Decreto Direttoriale n. 340 del 17 maggio 1999)

ARTICOLO UNICO

Ai sensi dell'articolo 28 del Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998, e della legge n. 127 del 15 maggio 1997 per quanto concerne l'accesso alla qualifica di dirigente dell'area amministrativo-contabile esso avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.

Al concorso possono partecipare:

- i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
- i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture pubbliche non ricompresi nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998 muniti di diploma di laurea che abbiano svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;
- coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in Amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il concorso consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico, e in una prova orale. La prova orale sarà integrata con un colloquio in una lingua straniera a scelta del candidato. Le materie delle prove scritte e della prova orale, nonché le lingue tra le quali il candidato avrà possibilità di scelta, verranno indicate nel bando di concorso.

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle due prove scritte una votazione non inferiore ai ventuno/30. La prova orale si intenderà superata se sarà conseguita una votazione non inferiore ai ventiquattro/30.

L'amministrazione universitaria, qualora si rendesse necessario, si riserva la facoltà per i vincitori di concorso, anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale, di far frequentare un ciclo di attività formative non superiore a dodici mesi organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione anche in collaborazione con istituti italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

Tale ciclo è disciplinato dall'art. 29, comma V, del decreto legislativo n. 387/98.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano in quanto, compatibili, le norme di legge e i principi generali, nonché le clausole dei contratti collettivi vigenti.

Il presente articolo verrà inserito nel Regolamento per l'assunzione e mobilità del personale tecnico amministrativo in corso di approvazione.